

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE
(ex artt. 14 e 30 D.Lgs. 148/2015 per la richiesta dell'assegno ordinario
– Emergenza Coronavirus art. 19 DL 18/2020)

Il giorno 23 del mese di aprile dell'anno 2020 in videoconferenza si sono riuniti:

- Kantar Italia S.r.l., con sede in Assago (MI), Viale Milanofiori, Strada 3, Palazzo B1, codice fiscale e partita IVA n. 01262720152, in persona del dott. Capeci, assistita dal consulente del lavoro Dott. Massimo Brisciani *(di seguito la "Società")*

- Per le Organizzazioni Sindacali:

- FILCAMS CGIL di Milano, nella persona del sig. Roberto Brambilla, con delega nazionale
- FISASCAT CISL Nazionale, nella persona della sig.ra Stefania Chicca
- UILTUCS di Milano, nella persona della sig.ra Valeria Cardamuro, con delega nazionale

(di seguito congiuntamente le "Organizzazioni Sindacali" o le "OO.SS.")

- i sig.ri:

- Patrizia Carcavecchia
- Massimiliano Luly

(di seguito congiuntamente le "Rappresentanze Sindacali Unitarie" o gli "RSU")

(la Società e le OO.SS. e gli RSU di seguito congiuntamente le "Parti")

per esperire l'esame congiunto della situazione aziendale a seguito della comunicazione trasmessa ai sensi degli articoli 14 e 30 del D.Lgs. 148/2015 dalla predetta Società.

La Società appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015 e ove non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'art. 27,

PREMESSO CHE

- 1) Il presente incontro è stato concordato su richiesta delle OO.SS. in seguito alla comunicazione inviata dalla Società, con la quale si informava le stesse dell'esigenza di attivare il Fondo di Integrazione Salariale a causa della crisi aziendale determinata dall'emergenza sanitaria COVID-19 cd. *Coronavirus* che ha comportato riduzione o sospensione di attività, anche in ottemperanza del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e del D.P.C.M. 22 marzo 2020;
- 2) le predette conseguenze economiche negative dell'emergenza sanitaria rendono indifferibile la riduzione di attività lavorativa per tutto il personale occupato indicato nella predetta comunicazione inviata dalla Società;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

- a) Le Parti, nel convenire che la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile alla Società, né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere al Fondo d'Integrazione Salariale (FIS) e richiedere l'erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 148/2015.
- b) La causa per la quale si richiede l'intervento del Fondo d'Integrazione Salariale con Assegno Ordinario è riconducibile all'emergenza sanitaria COVID-19 NAZIONALE anche per gli effetti del DL 18/2020.




- c) L'intervento riguarda tutto il personale occupato indicato nella predetta comunicazione inviata dalla Società per un periodo presunto di n. 9 (nove) settimane, anche non consecutive, fatte salve estensioni disposte dal legislatore, a partire dal 27 aprile 2020, con modalità diverse in funzione dell'attività interessata, ma nel rispetto ove possibile del principio di equa rotazione, e con ricorso all'ammortizzatore con sospensione o riduzione fino a zero ore settimanali.
- d) La Società presenterà all'INPS in via telematica domanda di accesso al FIS nei tempi e nei modi stabiliti, per l'erogazione delle prestazioni di Assegno Ordinario di cui all'art. 30 del D.Lgs. 148/2015;
- e) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui al D.Lgs. 148/2015 e concordano sulla richiesta di intervento di Fondo d'Integrazione Salariale con riduzione oraria o sospensione fino a zero ore;
- f) L'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 30 D.Lgs. 148/2015 verrà anticipata in favore dei lavoratori direttamente dalla Società, alle normali scadenze del periodo di paga con il meccanismo del conguaglio sui contributi INPS;
- g) Qualora i periodi di sospensione della prestazione lavorativa con integrazione salariale siano superiori a due settimane consecutive nel mese, la Società riconoscerà ai lavoratori interessati i ratei di 13ma e 14ma in misura non inferiore al 60%;
- h) Si concorda, infine, che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
- i) La Società si impegna al rispetto del protocollo 14 marzo 2020 e successive disposizioni sulla sicurezza alla ripresa dell'attività;
- j) In vigenza del periodo di integrazione salariale l'Azienda si impegna a non effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e a non aprire procedure di licenziamento collettivo ex L. 223/91.

Con la sottoscrizione del presente Verbale di Accordo, le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto ex art. 14 del D.Lgs. 148/2015 per la concessione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30 del medesimo decreto.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Società

Per le Organizzazioni Sindacali di Categoria


Le Rappresentanze Sindacali Unitarie



Rosea Vecchia Patrizia